



## COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale Mercato interno, industria,  
imprenditoria e PMI

Bruxelles, 22 gennaio 2018 (rev)

### AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

#### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI MARCHI E DEI DISEGNI E MODELLI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 SUL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 SU DISEGNI E MODELLI COMUNITARI**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali nel settore del marchio dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso.

Di conseguenza, i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati in conformità al diritto dell'Unione [regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea<sup>4</sup> e regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari<sup>5</sup>] nonché i disegni e modelli comunitari non registrati divulgati al pubblico secondo le modalità contemplate dal diritto dell'Unione [regolamento (CE) n. 6/2002] prima della

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

data del recesso rimarranno validi negli Stati membri dell'UE a 27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) ma non produrranno più effetti nel Regno Unito a partire dalla data del recesso. Qualunque domanda di marchio dell'Unione europea o di modello o disegno comunitario registrato pendente prima della data del recesso non riguarderà più il Regno Unito a partire da tale data. Qualunque diritto riconosciuto dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale alla data del recesso o dopo tale data riguarderà solo gli Stati membri dell'UE a 27. Tutte le rivendicazioni di preesistenza in essere relative a marchi dell'Unione e basate su diritti derivanti dal marchio nazionale nel Regno Unito cesseranno di produrre effetti nell'Unione a partire dalla data del recesso<sup>6</sup>.

In aggiunta, i titolari di registrazioni internazionali di marchi e disegni o modelli che hanno designato l'Unione europea prima della data del recesso a norma del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali dovrebbero tener conto del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tali registrazioni internazionali rimarranno valide unicamente negli Stati membri dell'UE a 27 e quindi non produrranno più alcun effetto nel Regno Unito.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione dei titolari di un marchio dell'Unione europea (UE) a norma del diritto dell'Unione, di un disegno o modello comunitario registrato o di un disegno o modello comunitario non registrato a norma del diritto dell'Unione, nonché l'attenzione di tutti i richiedenti un marchio dell'Unione o un disegno o modello comunitario registrato e degli operatori commerciali che possano fare affidamento su tali regolamenti (di seguito denominati "i titolari dei diritti e i richiedenti") sul fatto che la preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto le autorità europee e nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti i titolari dei diritti e di tutti i richiedenti su determinate ripercussioni giuridiche derivanti dalle norme attualmente applicabili del diritto dell'Unione, che si verificheranno e di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

I titolari dei diritti e i richiedenti dovrebbero in particolare tenere presente quanto segue:

- le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio o la sede unicamente nel Regno Unito dovranno essere rappresentate dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in conformità all'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 (sul marchio dell'Unione europea) e all'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 (sui disegni e modelli comunitari) in tutti i procedimenti previsti da tali regolamenti, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE o di una domanda di disegno o modello comunitario registrato.

---

<sup>6</sup> L'Unione europea si adopera per concordare soluzioni per alcuni dei problemi che potrebbero insorgere. I principi fondamentali della posizione dell'Unione riguardo ai diritti di proprietà intellettuale (comprese le indicazioni geografiche) sono disponibili qui: [https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographical-indications\\_it](https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-intellectual-property-rights-including-geographical-indications_it).

Commissione europea  
Direzione generale Mercato interno,  
industria, imprenditoria e PMI

Ufficio dell'Unione europea per  
la proprietà intellettuale